

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.02.2009

Visto il Segretario

Oggetto: Adeguamento del costo di costruzione ai sensi articolo 16 del d.P.r. 380/2001 (rif. dd.CC.cc. nn. 11/2006 e 8/2008)

L'Assessore all'urbanistica ed edilizia privata riferisce quanto segue:

- richiamata interamente la deliberazione consiliare n. 11 del 28 febbraio 2006 con cui si provvedeva all'adeguamento dei contributi per il rilascio dei titoli edilizi ai sensi articolo 16 del d.P.r. 380/2001 e richiamata altresì la successiva deliberazione n. 8/2008 di adeguamento del costo di costruzione all'indicizzazione istat (aggiornamento al dato istat settembre 2007);
- richiamato l'articolo 16 comma nono del d.P.r. 380/2001 secondo cui: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."*;
- rilevato altresì che, relativamente al costo di costruzione, non risultano ad oggi approvate determinazioni regionali e pertanto è necessario provvedere, in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 16 comma nono, all'adeguamento del costo di costruzione alla variazione dell'indice istat;
- richiamato l'articolo 3 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) secondo cui: *Titolo I - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe)- 1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.*
- rilevato altresì che, giusto parere del segretario comunale dott.ssa Maria Cristina Cavallari del 13 febbraio 2009, relativamente all'applicabilità dell'art.3 della legge n. 2 del 28/01/2009 alla ipotesi di adeguamento istat del costo di costruzione, la norma definisce che *:"è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello stato ad emanare(...)" e che il d.p.r. 380/2001 definisce che il costo di costruzione per i nuovi edifici è "determinato periodicamente dalle regioni (...)" e che il medesimo è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione del costo della vita" e che le regioni non sono "organi dello stato"*, bensì enti territoriali dotati di autonomia e pertanto la norma in esame non si rivolge al loro potere impositivo; e rilevato altresì che – sempre nella sopra richiamata nota – il segretario generale ricorda comunque che l'ultimo periodo dell'art.3 della succitata legge definisce che *"per i contributi (...) di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione è rimessa all'autonoma valutazione dei competenti organi di governo"* e che quindi la norma in questione, quanto alla prima parte non risulta applicabile all'adeguamento istat del costo di costruzione e che comunque, in applicazione dell'ultimo periodo della medesima norma, è l'organo consiliare a pronunciarsi al riguardo del predetto adeguamento;
- ritenuto pertanto di procedere all'adeguamento previsto dal d.P.r. 380/2001;
- considerato che il valore oggi applicato pari a 219,66 euro/mq risulta riferito al valore istat di settembre 2007 (si veda la sopra richiamata d.C.c. n. 8/2008);

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.02.2009

Visto il Segretario

- rilevato altresì che la variazione istat da settembre 2007 a oggi, secondo l'ultimo dato oggi disponibile presso l'istituto nazionale di statistica (settembre 2008), risulta pari a + 4,5 %;
- che, pertanto alla luce di quanto sopra, il valore unitario del costo di costruzione risulta pari a $(219,66 + 219,66 \times 4,5 \%) = 229,54$ euro/mq;
- ricordato altresì che si intende confermato tutto quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione consiliare n. 11/2006 e n. 8/2008 ad eccezione di quanto oggetto di modifica in forza del presente provvedimento;
- ritenuto opportuno precisare che la presente deliberazione troverà applicazione per tutti i procedimenti urbanistico – edilizi i cui contributi concessori verranno definiti successivamente alla sua approvazione;
- tutto quanto premesso,

Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 18

Astenuti n. 1 (Cons. Bertellini M.)

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

DELIBERA

1. di **stabilire che il costo di costruzione**, aggiornato all'ultimo dato istat disponibile (settembre 2008), è pari a **229,54 euro/mq**;
2. di **confermare quanto previsto nelle sopra richiamate deliberazioni consiliari n. 11/2006 e n. 8/2008** ad eccezione di quanto oggetto di modifica in forza del presente provvedimento;
3. **l'applicazione della presente deliberazione** a tutti i procedimenti urbanistico – edilizi i cui contributi concessori vengono definiti successivamente alla data di approvazione della stessa.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 18

Astenuti n. 1 (Cons. Bertellini M.)

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.